



Citta' di Castellammare di Stabia
Medaglia d'oro al merito civile

ORDINANZA SINDACALE N°: 32/2021

N. Protocollo:6276/2021 del 29/01/2021

Settore / Ufficio: SETTORE ORGANI POLITICI

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19. Ordinanza Sindacale ai sensi della Legge n.833 in materia di igiene e sanità pubblica ed art. 50 del D. Lgs. n

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Città di Castellammare di Stabia;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemologica da COVID-19*";

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemologica da COVID-19*", e, in particolare, l'art. 1 a mente del quale "(omissis) 8. *È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico(omissis). 9. Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro*";

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante "*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*", con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, convertito dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante "*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemologica da COVID – 19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*", con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021;

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, pubblicato nella GU Serie Generale n. 10 del 14.01.2021, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”*, con il quale lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021;

RICHIAMATE le ordinanze del Ministro della Salute, del Presidente della Giunta Regionale della Campania e le ordinanze Sindacali in precedenza emanate in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID19;

VISTO il DPCM 14 gennaio 2021, le cui disposizioni si applicano dalla data del 16 gennaio 2021, in sostituzione di quelle del DPCM 3 dicembre 2020, e sono efficaci fino al 5 marzo 2021;

VISTO l'art.1 del menzionato DPCM 14 gennaio 2021 e, in particolare, la disposizione di cui al comma 10, lett. s), a mente della quale *“le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza. La restante parte dell'attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. È obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina (OMISSIS)”*;

RICHIAMATA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 1 del 5 gennaio 2021 recante *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

RICHIAMATA, altresì, l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 2 del 16 gennaio 2021 recante *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. **Disposizioni concernenti l'attività didattica scolastica e universitaria sul territorio regionale**”*, con la quale è stato, tra l'altro, disposto che *“con decorrenza dal 16 gennaio 2021 e fino al 23 gennaio 2021, restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi quarta e quinta della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e secondo grado, dei laboratori scolastici e le attività in presenza di educazione e formazione, non scolastica, diversa da quella professionale. È consentita l'attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia, nonché delle classi prima, seconda e terza della scuola primaria e relative pluriclassi”*;

PRESO ATTO

- che, con decreto cautelare della sez. V n. 142 del 20 gennaio 2021, il TAR Campania-Napoli, con riferimento alle disposizioni della sopra citata ordinanza regionale n. 2 del 16 gennaio 2021, in particolare concernenti le attività della scuola secondaria di primo grado, ha disposto che *“non possa essere reiterata analoga ordinanza soprassessoria disponente ulteriore sospensione delle attività didattiche in presenza oltre il 24 gennaio 2021, e che*

incomba agli organi regionali impartire ogni disposizione necessaria o opportuna per consentire la riapertura delle scuole medie entro il 25 gennaio 2021, fatte salve le competenze dei Sindaci e dei Dirigenti scolastici”;

- che, con decreto cautelare della sez. V n. 152 del 22 gennaio 2021, il TAR Campania-Napoli, con riferimento alle disposizioni della ordinanza regionale n.2 del 16 gennaio, sopra citata, in particolare concernenti le attività della *scuola secondaria di secondo grado*, ha impartito ordine alla Regione Campania *“di conformarsi a quanto prescritto nel citato D.P.C.M. per le scuole secondarie superiori, previa ricognizione degli atti attuativi e proattivi necessari a rendere effettiva la didattica in presenza nei limiti quantitativi, minimi e massimi, prescritti, e, dunque, per un verso finalizzati a definire la concreta percentuale di studenti ammessi alla didattica in presenza, con emanazione di eventuali atti di indirizzo generali ovvero demandandone l’attuazione ai dirigenti scolastici, e, per altro verso, a individuare, ove necessario, le eventuali misure di supporto al servizio scolastico in presenza, con riferimento perspicuo, ma non unico, al servizio di trasporto pubblico, alla luce e sulla base delle risultanze dei tavoli tecnici competenti, fermo il rispetto delle ulteriori misure di contenimento e precauzionali disciplinanti i singoli settori di attività (rispetto delle distanze interpersonali, obbligatorio utilizzo di dispositivi di protezione individuale, ecc.)”* ed ha individuato *“ai fini sopra indicati, il termine, ritenuto congruo tenuto conto delle attività richieste - ma anche in ragione dello stato avanzato dell’anno scolastico in corso, oramai alle soglie del secondo quadrimestre, e dunque consumato per la metà circa - dell’1 febbraio 2021, peraltro come auspicato nella stessa citata nota dell’Unità di crisi, quale termine massimo per la completa conformazione alle disposizioni del D.P.C.M. 16 gennaio 2021, e dunque quale “deadline” per il rientro in presenza della percentuale minima/massima degli studenti delle scuole secondarie superiori, previa emanazione degli atti sopra indicati, ove reputati necessari, salva la possibilità di anticipare, ove le condizioni locali lo consentissero, il rientro in presenza del contingente di studenti individuato”;*

RICHIAMATA, infine, l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 3 del 22 gennaio 2021 recante *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti l’attività didattica scolastica e universitaria sul territorio regionale”* con la quale è stata disposta *“Fatta salva ogni verifica e determinazione di competenza dei Sindaci e dei Dirigenti scolastici in relazione a specifici contesti (omissis)”* la ripresa della didattica in presenza dal 25 gennaio 2021 per le scuole secondarie di primo grado e dal 1° febbraio 2021 per le scuole secondarie di secondo grado;

VISTA la nota prot. n. 5395 del 26 gennaio 2021 indirizzata al Direttore Generale ASL Napoli 3 Sud recante *“Richiesta indice Rt contagi a Castellammare di Stabia”* con la quale è stato richiesto di conoscere non solo l’indice RT ma anche il dato aggiornato relativo al numero dei contagiati e dei guariti tra i residenti a Castellammare di Stabia, dato che non può essere acquisito nemmeno attraverso il collegamento alla piattaforma predisposta dalla Regione Campania;

CONSIDERATO che, alla data odierna, non è pervenuto alcun riscontro alla sopra citata nota prot. n. 5395/2021 e che, pertanto, non si conosce quale sia l’effettiva diffusione del contagio da Covid-19 sul territorio cittadino;

TENUTO CONTO della elevata concentrazione di istituti scolastici sul territorio comunale e della notevolissima platea scolastica di migliaia di studenti, provenienti anche dai Comuni limitrofi;

CONSIDERATO che, allo stato, le società di trasporto pubblico locale non hanno ancora adottato misure idonee ad evitare il rischio di assembramenti, garantendo la massima sicurezza nella fruizione del servizio in ossequio agli obblighi di distanziamento

interpersonale prescritti dalla disciplina vigente;

TENUTO CONTO che la ripresa delle attività didattiche in presenza implica inevitabilmente la movimentazione di un notevole flusso di studenti agli orari di ingresso e di uscita in prossimità sia degli istituti scolastici che degli snodi critici del sistema di trasporto pubblico locale, quali la stazione circumvesuviana e le fermate degli autobus di linea;

TENUTO CONTO, altresì, che al fine di scongiurare la formazione di assembramenti nei pressi degli istituti scolastici e dei punti nevralgici del sistema di trasporto pubblico locale, in data 27 gennaio 2021, con nota prot. n. 5655, è stata comunicata alla Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Campania l'esigenza di avvalersi di personale volontario di protezione civile da impiegare, congiuntamente a risorse comunali, nello svolgimento dei suddetti servizi;

TENUTO CONTO, infine, che il Comune di Castellammare di Stabia è, tra i Comuni della provincia di Napoli, quello che registra la più alta percentuale di positivi al coronavirus;

RITENUTO che le condizioni fin qui esposte possano costituire grave rischio di contagio e che le stesse, per l'attuale contesto emergenziale, debbano essere necessariamente evitate a tutela della pubblica incolumità;

SENTITI i rappresentanti d'istituto delle scuole secondarie di II grado in data 27 gennaio 2021, che hanno chiesto garanzie sul rispetto di tutte le condizioni di sicurezza necessarie per la ripresa della didattica in presenza, riducendo al minimo il rischio di contagio nelle aule e negli spazi di ingresso e uscita dalle scuole

ASCOLTATI i dirigenti scolastici;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a mente del quale "[...] *in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale*";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art. 117 recante "*Interventi d'urgenza*", dispone "[...] *In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16 del decreto-legge n. 33 del 2020;

ORDINA

per tutto quanto in premessa, a tutela della salute pubblica in vista dell'emergenza COVID-19, per il periodo intercorrente da lunedì 1° febbraio 2021 e fino a sabato 13 febbraio 2021:

- la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole secondarie di primo e secondo grado, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto, così come previsto dall'ordinanza n. 95 del 7 dicembre 2020 adottata dal Presidente della Giunta Regionale della Campania;

DISPONE

- che il presente provvedimento entri in vigore a far data lunedì 1° febbraio 2021 e fino a sabato 13 febbraio 2021;

- che, per quanto non previsto dalla presente ordinanza, restano applicabili le disposizioni di cui al DPCM 14 gennaio 2021, nonché le disposizioni statali e regionali vigenti alla data del presente provvedimento. A tal proposito, si rinnova l'invito a tutta la cittadinanza a comportarsi in piena conformità con le disposizioni vigenti anti-Covid, al fine di limitare la

diffusione del contagio in Città.

- che la Polizia Locale e le F.F.O.O. provvedano ai dovuti controlli sul rispetto di quanto stabilito dalla presente ordinanza e dalle norme statali e regionali. Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al presente provvedimento comporta, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da 400,00 euro a 3.000,00 euro) nonché, per i casi ivi previsti, di quella accessoria (chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni);
- che il presente provvedimento venga trasmesso agli Istituti interessati, per quanto di competenza, alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, alla Direzione Generale dell'ASL Napoli 3 Sud, alla Regione Campania, a tutte le F.F.O.O., al dirigente del settore Polizia Locale;
- che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio *on-line* e in "Amministrazione Trasparente", nonché sul portale istituzionale dell'Ente, ai fini del massimo risalto;

AVVERTE

gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sez. di Napoli o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Citta' di Castellammare di Stabia, 29/01/2021

IL SINDACO
Ing. GAETANO CIMMINO

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005)